



Unione del Fossanese

Bene Vagienna Genola Salmour Sant'Albano Stura Lequio Tanaro

Determinazione n. 22

del 03/07/2026

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Area Amministrativa, impegno di spesa per fornitura buoni pasto al personale dipendente, residuo periodo 1/1 – 30/06/2026 CIG BC490EB441

Il Responsabile del Servizio

CONSIDERATO che a partire dal contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Ente per l'anno 2022, art. 9 c. 6, è stato riconosciuto al personale il buono pasto per i giorni di orario previsti con rientro pomeridiano;

CONSIDERATO che tale buono è stato stabilito nel valore pari ad euro 5,29;

CONSIDERATO quindi di riconoscere ai dipendenti spettanti, per i giorni di effettivo lavoro con orario spezzato, la corresponsione del buono pasto per il primo semestre 2026 come da prospetti consultabili agli atti dell'Ente;

CONSIDERATE le esigenze in base ai servizi ed orari effettuati dal personale e di quelli prevedibili.

TENUTO CONTO che, come per gli anni precedenti, l'Ente intende procedere all'affidamento dei buoni pasto spettanti del primo semestre 2026 alla società DAY RISTOSERVICE S.P.A. con sede in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11. - 40100 – BOLOGNA (BO) e P.IVA/C.F. 03543000370;

CONSIDERATO che la società DAY RISTOSERVICE S.P.A. applica una riduzione al valore del buono nominale pari al 10,00 %, ovvero il valore del buono risulta pari ad euro 4,76 + iva di legge del 4%,

RITENUTO, pertanto di affidare la fornitura alla società DAY RISTOSERVICE S.P.A. dei buoni pasto elettronici come da allegato A al costo di euro 4,76 + iva 4% per un totale di impegno di €233,24 + iva al 4% pari ad € 9,33 per un totale di € 242,57.

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO quindi di provvedere all'affidamento sopradescritto.

VISTI:

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

VALUTATA l'opportunità, in relazione alla tipologia dell'intervento, all'importo contrattuale, alle prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere, di acquisire i lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 che disciplina le procedure per l'affidamento sottosoglia e nello specifico rende possibile procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 36/2023 all'articolo 17, comma 1 stabilisce che *«Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»* e al comma 2 precisa che *«In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»*;

EVIDENZIATO che per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SOTTOLINEATO che la procedura di individuazione del contraente come sopra illustrata risulta coerente con i principi generali delineati dal titolo I, del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio Polizia locale, per il combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. e dell'art. 29 - comma 2 - dello Statuto dell'Unione, 2;

VISTO il CIG BC490EB441 ;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio, per il combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. e dell'art. 29 - comma 2 - dello Statuto dell'Unione,

VISTO l'articolo 9 – comma 1, lett. a), punto 2 – del decreto legge 1° luglio 2009, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la delibera del consiglio dell'Unione n. 15 del 15/12/2025 avente ad oggetto *“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 (DUP) e del Bilancio di Previsione 2026-2028”*.

DATO atto del parere di regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 *“T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

VISTO lo Statuto dell’Unione del Fossanese,

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione del Fossanese con il quale è stato attribuito l’incarico di responsabile del servizio.

CONSIDERATA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento, ai sensi dello Statuto dell’Unione del Fossanese.

RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrato situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente le disposizioni citate in premessa per farne parte integrante;
2. Di affidare alla ditta DAY RISTOSERVICE S.P.A. la fornitura di integrazione buoni pasto elettronici al personale spettante nel primo semestre 2026 mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. Di impegnare giuridicamente e finanziariamente la spesa complessiva di €233,24 + iva al 4% pari ad € 9,33 per un totale di euro 242,57 con imputazione al Cap. 1110/955/1 *“Polizia Locale - buoni pasto ai dipendenti”* Bilancio 2026/2028 – annualità 2026 che offre sufficiente disponibilità. CIG BC490EB441;
4. Di provvedere successivamente all’approvvigionamento dei buoni pasto al personale spettante.
5. Di richiedere al comune di Bene Vagienna il rimborso della metà dei buoni erogati al personale amministrativo condiviso;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
7. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata del d.lgs. n. 50/2016, all’Albo pretorio dell’Unione e nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Servizio

BRUNO Franco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: